

SEGRETERIA GENERALE

CIRCOLARE N. 14

P.G. n. 686695/2022

Milano, 15 dicembre 2022

A tutti i Direttori di Direzione A tutti i Direttori delle Direzioni Specialistiche A tutti i Direttori di Area e di Progetto

e p.c.

Al Direttore Generale

Al Capo di Gabinetto

Al Vice Segretario Generale Vicario

Al Vice Direttore Generale

Al Vice Capo di Gabinetto

Ai Vice Segretario Generale

LORO INDIRIZZI

Oggetto: Proposizione di istanze ripetitive ed istituto dell'autotutela. Commento a Tar Campania (sez. III) sentenza del 7 dicembre 2022, n. 7631

Gentili Direttori,

segnalo alla Vs attenzione i contenuti di una recentissima sentenza del TAR Campania (Sez. II), 7 dicembre 2022, n. 7631, che - nel pronunciarsi in merito all'inesistenza di un obbligo a provvedere per il Comune nel caso di reiterazioni di istanze aventi contenuto equivalente - conferma l'orientamento prevalente sul tema, affermando che "non sussiste alcun ulteriore obbligo di provvedere su successive istanze del medesimo tenore, dovendosi configurare la reiterazione della richiesta di un intervento come una richiesta di esercizio di autotutela, la quale, come è noto, si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 30/08/2022, n.7561)".

Negli stessi termini, sempre di recente, si è espresso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che, con sentenza 15 novembre 2022, n. 1167, ha altresì ricordato che in ordine alla richiesta nei confronti dell'amministrazione di attivare un procedimento di autotutela (fattispecie cui potrebbe ricondursi la reiterazione di richiesta avente medesimo tenore e già oggetto di mancato accoglimento), la stessa gode di ampia discrezionalità, non sussistendo infatti alcun obbligo giuridico di provvedere in capo alla PA.

A tale riguardo, merita di essere rammentato l'approdo cui è anche di recente pervenuto il Consiglio di Stato (si vedano, C.d.S., Sez. V, n. 4085 del 2022; conformi *ex multis* C.d.S., Sez. VI, n. 8641 del 2021 e n. 3277 del 2020; C.G.A. n. 120 del 2018) il quale ha chiarito che:

- Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale della Pubblica
 amministrazione e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata
 meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di
 provvedere con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto
 avverso il silenzio inadempimento della P.A.;
- il giudizio avverso il silenzio inadempimento, ai sensi dell'art. 31 cod. proc. amm, presuppone, tra l'altro, che l'amministrazione abbia violato il dovere di provvedere e cioè il dovere di iniziare e concludere il procedimento nel termine previsto dalla legge; pertanto, occorre accertare se tale dovere sussista anche quando vengono in rilievo procedimenti di secondo grado;
- si esclude un obbligo di provvedere laddove l'istanza del privato sia volta a sollecitare
 il riesame di un atto divenuto inoppugnabile. Le ragioni di tale orientamento risiedono
 nel fatto che affermandosi un generalizzato obbligo, in capo all'Amministrazione, di
 rivalutare un proprio provvedimento anche quando rispetto ad esso siano decorsi i
 termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l'esigenza di certezza e stabilità dei
 rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime decadenziale dei
 termini di impugnazione;
- anche i provvedimenti di annullamento in autotutela di precedenti provvedimenti sono attratti all'alveo normativo dell'art. 21- nonies della l. n. 241 del 1990 che, per effetto delle riforme introdotte dal legislatore (da ultimo, la legge n. 124 del 2015), ha riconfigurato il relativo potere attribuendo all'Amministrazione un coefficiente di discrezionalità che si esprime attraverso la valutazione dell'interesse pubblico in comparazione con l'affidamento del destinatario dell'atto, tenuto conto quindi delle posizioni giuridiche soggettive consolidate in capo ai destinatari;
- i provvedimenti di autotutela, quindi, sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'amministrazione che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi l'adozione dell'atto; da ciò ne deriva che la richiesta dei privati, rivolta all'amministrazione, di esercizio dell'autotutela è qualificabile come "denuncia", con mera funzione sollecitatoria, ma non fa sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a..

Nell'invitarvi a dare ampia diffusione alla presente comunicazione agli uffici di Vostra diretta responsabilità, si raccomanda di valutare con particolare attenzione il ricorrere delle circostanze sopra riportate, soprattutto nel caso in cui si debbano esaminare questioni già oggetto di precedenti risolti contenziosi.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale e RPCT Dott. Fabrizio Dall'Acqua